

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 10 FEBBRAIO 1992

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 7/3

Statuto del Comune di Masate (MI)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 31 luglio e 29 ottobre 1991 con deliberazioni nn. 29 e 43.
Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 12 novembre 1991 - n. 33502/17/AG.

STATUTO

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma
- Art. 3 - Finalità del Comune
- Art. 4 - Le funzioni del Comune
- Art. 5 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
- Art. 6 - La programmazione
- Art. 7 - I Municipi
- Art. 8 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 9 - Partecipazione
- Art. 10 - La valorizzazione delle associazioni
- Art. 11 - Gli organismi di partecipazione
- Art. 12 - Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 13 - Forme di consultazioni della popolazione
- Art. 14 - Istanze
- Art. 15 - Petizioni
- Art. 16 - Proposte
- Art. 17 - Referendum consultivo
- Art. 18 - Effetti del referendum
- Art. 19 - Il difensore civico
- Art. 20 - L'elezione del difensore civico
- Art. 21 - Rapporti con il consiglio
- Art. 22 - Il diritto di accesso e di informazione

Titolo III - SERVIZI

- Art. 23 - I servizi pubblici locali
- Art. 24 - L'istituzione dei servizi sociali
- Art. 25 - Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali
- Art. 26 - Le aziende speciali
- Art. 27 - Altre forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 28 - Convenzioni
- Art. 29 - Consorzi
- Art. 30 - Accordi di programma

Titolo IV - ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 31 - Organi
- Art. 32 - Consiglio comunale
- Art. 33 - Sessioni e convocazioni
- Art. 34 - Commissioni
- Art. 35 - Attribuzioni delle commissioni
- Art. 36 - Consiglieri
- Art. 37 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 38 - Gruppi consiliari
- Art. 39 - Giunta comunale
- Art. 40 - Elezioni e prerogative
- Art. 41 - La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione
- Art. 42 - Composizione
- Art. 43 - Funzionamento della Giunta
- Art. 44 - Attribuzioni della Giunta
- Art. 45 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 46 - Sindaco
- Art. 47 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 48 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 49 - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 50 - Vicesindaco

Titolo V - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

- Art. 51 - Segretario Comunale
- Art. 52 - Attribuzioni consultive
- Art. 53 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

- Art. 54 - Attribuzioni di legalità e garanzia
- Art. 55 - Gli uffici comunali
- Art. 56 - Personale

Titolo VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 57 - Finanza locale
- Art. 58 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 59 - I contratti del Comune
- Art. 60 - La revisione economico-finanziaria
- Art. 61 - Controllo di gestione

Titolo VII - FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 62 - Statuto
- Art. 63 - Regolamenti
- Art. 64 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 65 - Ordinanze
- Art. 66 - Norme transitorie e finali

**Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Masate è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. Il Comune esercita le funzioni mediante organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione dell'ente; determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; le forme di collaborazione con la Provincia, della partecipazione popolare, dell'accesso dei Cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

7. Nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del presente Statuto il Comune adotta i regolamenti ivi previsti.

Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune di Masate si estende per kmq 4,35 confinante con i Comuni di: Basiano, Cambiango, Gessate, Pozzo d'Adda, Inzago.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio comunale: presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome «Comune di Masate» e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 5 dicembre 1984.

5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. di cui sopra.

6. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 3 - Finalità del Comune

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di li-

bertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di contribuire al pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale, religiosa e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Art. 4 - Le funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le norme stabilite da leggi statali o regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

a) nel settore della sanità:

- tutela, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni persona presente sul territorio;

- esercita, in materia di assistenza sanitaria, tutte quelle funzioni che non siano attribuite dalla legge ad altri organi;

b) nel settore dell'assistenza e sicurezza sociale:

- nell'ambito delle proprie competenze, promuove tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza all'infanzia mediante convenzione con altri enti a norma dell'art. 28 del presente Statuto;

- svolge l'assistenza a favore degli anziani mediante: il servizio di assistenza infermieristica e l'istituzione di centri per anziani. Le altre forme di assistenza riguardano l'assistenza agli handicappati e alle loro famiglie;

- assume, infine, eventuali altre iniziative a favore delle categorie più deboli;

c) nel settore dell'assistenza scolastica:

- esercita tutte le funzioni attribuite alla sua competenza dal DPR n. 616/1977. In particolare:

1. istituisce il servizio trasporto degli alunni delle scuole materne e della scuola dell'obbligo anche se gestite da privati;

2. attua interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne, anche se gestite da privati;

3. contribuisce alla formazione educativa e culturale dei giovani offrendo il massimo sostegno alle istituzioni esistenti sul territorio comunale, sia pubbliche che private;

4. attua, in genere, tutte le forme di assistenza scolastica attribuite alla sua competenza;

d) nel settore dello sviluppo economico:

- coordina tutte le attività economiche presenti sul territorio ed esercita tutte quelle funzioni che sono attribuite alla sua competenza dall'art. 54 DPR 616/1977;

e) nel settore sport e tempo libero:

- promuove ogni iniziativa idonea ad incoraggiare l'attività sportiva e quella del tempo libero;

f) nel settore urbanistico, tutela ambiente ed edilizia pubblica:

- adotta gli strumenti urbanistici e provvede alla loro attuazione;

- favorisce la costruzione di case economiche e popolari, anche a mezzo di cooperative, provvedendo alla

formazione di piani per la loro realizzazione ed acquisendo le aree occorrenti;

- provvede al controllo degli scarichi pubblici e privati;

- provvede ad attuare gli interventi di sua competenza per la protezione della natura.

- provvede ad attuare tutti gli interventi ritenuti necessari per la protezione dell'ambiente.

5. Il Comune gestisce servizi di competenza statale, sensi dell'art. 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Il Comune collabora con la Provincia, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale sportivo.

7. La gestione di tali attività avviene attraverso le forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione dei servizi pubblici.

8. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

9. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

Art. 5 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 6 - La programmazione

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con la Provincia e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione secondo forme e modalità stabilite con legge regionale; a tal fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e coordina.

4. Il Comune utilizza criteri e procedure, stabiliti con legge regionale, per la formazione e la attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. Il comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani di coordinamento provinciali secondo le norme dettate dalla legge regionale.

Art. 7 - I Municipi

1. Quando la legge regionale di cui al 3° comma dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 dovesse prevedere l'istituzione di municipi, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, si provvede anche all'elezione di un pro-sindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti nel municipio, sulla base di liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consigliere comunale.

2. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti.

3. La carica di pro-sindaco e di consultore è incompatibile con quella di consigliere comunale.

4. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni di pari popolazione.

5. I municipi, laddove costituiti dalla legge regionale, gestiscono i servizi di base nonché le altre funzioni chiaramente definite dal regolamento.

Art. 8 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune sia individuato dallo statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della provincia.

2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 10 - La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni per favorire lo sviluppo socio-economico, politico, religioso e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo nelle forme regolamentari.

3. A tal scopo, le libere associazioni, devono presentare istanza al Comune sottoscritta dal rappresentante delle medesime. Nell'istanza devono essere indicati i fini che si propone la forma associativa, l'elenco dei cittadini residenti nel Comune o che operano abitualmente nello stesso. Il Consiglio Comunale dovrà deliberarne l'accettazione.

4. Le forme associative, come sopra determinate, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dal regolamento di cui al successivo articolo 22.

5. Le stesse forme associative hanno la possibilità di proporre petizioni, istanze e di formulare proposte relative ai fini che si propongono nonché possono, in accordo con la Giunta, collaborare per l'acquisizione del parere in ordine agli argomenti in discussione.

6. Il comune provvederà a mettere in atto, compatibilmente con le proprie strutture e disponibilità finanziarie, tutti gli accorgimenti affinché le libere associazioni di cui al presente articolo siano poste in condizione di operare al meglio.

7. Il Consiglio Comunale potrà comunque, in ogni momento, revocare la deliberazione di riconoscimento allorché ritenga, con atto motivato, che l'attività dell'associazione non risponda ai fini dichiarati oppure quando l'attività stessa non sia improntata da spirito partecipativo e collaborativo e quindi non sia rivolta alla tutela degli interessi della collettività.

Art. 11 - Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e

dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

5. Agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria patrimoniale.

Art. 12 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 13 - Forme di consultazione della popolazione

1. Quando l'amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio-economica o di pianificazione territoriale che riguardino l'intera collettività o comunque siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà provvedere all'indizione di assemblee pubbliche anche su base di quartiere o di frazione; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate.

2. L'amministrazione comunale, nell'adottare i predetti atti, dovrà tenere in debito conto le risultanze delle predette assemblee quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività e con criteri di buona amministrazione oltre che sotto il profilo finanziario.

Art. 14 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 15 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 14 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 16 - Proposte

1. Il 20% della popolazione residente può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 45 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 11 Legge 241/1990, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autentiche nelle forme di legge a pena di inammissibilità delle stesse.

Art. 17 - Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 25% dei cittadini aventi diritto al voto;

b) il consiglio comunale.

4. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto e la proposta si intende approvata ove i voti ad essa favorevoli superino il 50% dei votanti. Il Consiglio Comunale ne valuta con terzietà il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi che saranno previsti nel regolamento che determina anche le modalità organizzative della consultazione.

Art. 18 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 19 - Il difensore civico

1. Il Comune può prevedere l'istituzione dell'ufficio del difensore civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale stessa.
2. Compito del difensore civico è quello di segnalare agli organi competenti, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Tali «segnalazioni» può effettuarle anche di propria iniziativa.

Art. 20 - L'elezione del difensore civico mezzi e prerogative

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale ed è scelto fra i cittadini residenti nel Comune, che, per esperienza ed competenza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa; l'elezione è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Egli resta in carica 5 anni, può essere revocato, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta.
3. Il difensore civico è funzionario onorario. Egli giura davanti al Consiglio Comunale - prima di assumere l'incarico secondo la formula dell'art. 11 del dpr 10 gennaio 1957 n. 3.
4. Il difensore civico svolge la sua funzione gratuitamente.
5. Il difensore civico potrà avvalersi della collaborazione dei dipendenti comunali.
6. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
7. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

Art. 21 - Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art. 22 - Il diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento che dovrà essere emanato nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Il regolamento predetto dovrà assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie di atti previo pagamento del rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.

3. Il regolamento stesso individuerà i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; detterà norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, come previsto dalla già richiamata legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. Il regolamento dovrà assicurare il diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. L'amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni riconosciute ai sensi del presente Statuto.

6. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

7. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

Titolo III SERVIZI

Art. 23 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali aventi natura giuridica di Spa a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 24 - L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il direttore è nominato e può essere revocato con delibera della Giunta.

5. Il Direttore dell'istituzione può essere un dipendente Comunale o un funzionario non dipendente.

6. Al direttore e al restante personale relativo all'organico della istituzione s'applicano gli accordi di compar-

to di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983 n. 93 come per gli impiegati del Comune.

7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.

8. Il Consiglio d'amministrazione, composto da 7 membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti - nel rispetto proporzionale della minoranza - e dura in carica 5 anni. Dal seno del Consiglio d'amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.

9. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

10. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.

11. La carica di Presidente è incompatibile con quella di consigliere comunale.

12. La revoca dei membri del Consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.

13. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.

14. Dopo la scadenza del quinquennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.

Art. 25 - Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;

c) approva uno schema di regolamento di contabilità;

d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

2. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà uniformarsi.

3. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

a) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessore delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;

b) verificare in Giunta prima ed in Consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. b) precedente;

c) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il revisore dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art. 26 - Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio comunale con le modalità di cui ai successivi commi 9, 10, 11. Il Consiglio d'amministrazione rispetterà nella elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze. Il direttore è scelto dal Consiglio d'amministrazione in base a curriculum personale. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio d'amministrazione.

5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'Amministrazione.

6. Il Comune, con delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

9. Le candidature alle cariche di Presidente e di componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale sono proposte dal Sindaco, al Consiglio Comunale e dallo stesso approvate, in seduta pubblica, con il voto favorevole espresso, in forma palese, dalla maggioranza assoluta dei votanti.

10. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione, nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità stabilite dall'art. 37 legge 142/90.

11. Con le stesse modalità stabilite per gli assessori dall'art. 41 del presente statuto, il Consiglio Comunale procede, su proposta del Sindaco, alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di Amministrazione, dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.

Art. 27 - Altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
- i Consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/ o tra enti locali diversi;
- gli accordi di programma;
- l'unione dei Comuni.

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 28 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con la Provincia o con altri Comuni apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.

2. Le convenzioni presuppongono l'individuazione di servizi o delle funzioni che possono essere meglio gestiti in tal forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione, con la conseguente creazione di strutture particolari.

3. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con chiarezza le modalità

della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del III comma dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 29 - Consorzi

1. Il Comune può costituire un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste, in quanto compatibili, per le aziende speciali dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 24 della stessa legge e del precedente art. 28.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica ed uno statuto adottato dai Consigli degli enti locali che ad esso partecipano a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi del II comma dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Anche la convenzione deve essere approvata con le stesse modalità.

3. Gli organi del Consorzio sono:

- l'assemblea come determinata dal IV comma dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

4. La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio che sono:

- il bilancio di previsione e le sue variazioni
- i programmi di intervento e le loro variazioni
- il conto consuntivo
- il regolamento e la pianta organica e le loro variazioni
- gli atti di nomina degli organi.

5. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del III comma art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

6. I Consorzi costituiti divengono giuridicamente esistenti nel momento in cui, dopo che abbiano acquisito l'esecutività tutte le deliberazioni di approvazione delle convenzioni e dello statuto del Consorzio, la convenzione medesima venga sottoscritta da tutti i rappresentanti dei Comuni e province partecipanti.

7. Si richiama il IV comma dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 che fa divieto di costituire più di un Consorzio fra gli stessi Comuni e Province.

Art. 30 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connessione adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

**Titolo IV
ORDINAMENTO STRUTTURALE**

Art. 31 - Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 32 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
7. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
8. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 33 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/2° lettera b) della legge 142/90.
4. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la giunta comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Art. 34 - Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 35 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 36 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Per consigliere anziano si considera colui che ha conseguito la maggior cifra individuale di voti e la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dal numero dei voti riportati nella lista cui appartiene aumentata dei voti di preferenza. In caso di parità considerasi anziano il più vecchio d'età.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione.

Art. 37 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 38 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 39 - Giunta comunale

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e della finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 40 - Elezione e prerogative

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal 2° comma, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante, l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
4. Il sindaco e gli assessori, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 41 - La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti di nuove linee politiche-programmatiche-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità delle disposizioni dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. La mozione di sfiducia costruttiva è messa in di-

scussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione contestuale del nuovo esecutivo.

6. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionaria, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco.

7. La decadenza della Giunta per le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori, ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

Art. 42 - Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) assessori.

Art. 43 - Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa.

Art. 44 - Attribuzioni della Giunta

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 45 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consultive sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano fra i presenti.

Art. 46 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Art. 47 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i) adotta ordinanze ordinarie;
- l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;

n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del Segretario comunale;

p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la giunta;

q) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;

r) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel comune una figura «direttiva», ausiliaria del segretario «rogante».

Art. 48 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e i servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 49 - Attribuzioni di organizzazione

1. il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale, sentita la giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione nei termini di cui all'art. 31 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consilia-

ri e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e di delega speciale ai consiglieri comunali;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 50 - Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo V

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 51 - Segretario Comunale

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Salve le competenze di legge, il Segretario Comunale provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e a tal fine individua le procedure e le operazioni necessarie, assegna i relativi compiti agli uffici assicurandone la necessaria organizzazione.

3. Oltre quelle previste nei commi precedenti il Segretario Comunale esercita le seguenti funzioni che possono essere descritte in modo particolareggiato nel regolamento:

a) roga i contratti nell'interesse del Comune;

b) presiede in forma diretta le commissioni per il reclutamento del personale.

Art. 52 - Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 53 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

Art. 54 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, e ne cura altresì la verbalizzazione.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 55 - Gli Uffici Comunali

1. L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo

funzionale, per modularsi sulla attività che concretamente deve essere svolta.

2. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

3. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni; integrata, per evitare secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

Art. 56 - Personale

1. Il personale del Comune, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organizzato per qualifiche funzionali, al cui interno si individuano aree e profili professionali.

2. Esso è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità.

3. I criteri che debbono seguirsi nell'organizzazione funzionale del personale comunale sono configurati nella contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione, competenza. Il metodo di lavoro da privilegiarsi è quello del lavoro di gruppo, improntato alla interdisciplinarietà e alla partecipazione.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dal regolamento organico del personale.

5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 57 - Finanza locale

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, come fissato dal I comma dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è ente locale con potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe come disposto dal III comma del predetto art. 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. La finanza del Comune è costituita come disposto dal IV comma dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti come disposto dal V comma dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza; il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

9. Qualora lo Stato o la Regione prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, devono garantire al Comune stesso le risorse finanziarie compensative.

10. Lo Stato determina altresì un fondo nazionale ordinario e speciale per gli investimenti secondo quanto disposto dai commi IX, X e XI dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

11. La Regione deve garantire la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi regionali di investimento.

Art. 58 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Il Comune delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio comunale è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.
4. Il bilancio deve essere redatto in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Gli impegni devono essere assunti con l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio ragioneria; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
6. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata la relazione illustrativa della Giunta Comunale con le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi ed in termini di costi-benefici.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
9. Il comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità della legge. Tutti i beni devono risultare da appositi inventari. L'acquisizione, gestione e alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste dall'apposito regolamento sulla amministrazione del patrimonio.
10. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari.

Art. 59 - I contratti del Comune

1. La stipulazione dei contratti del Comune deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante i contenuti previsti dal 1° comma dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti per l'amministrazione dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Il Comune si attiene, altresì, alla normativa CEE in materia di contratti vigente nell'ordinamento italiano.
3. Il Comune provvede a regolare la materia con apposito regolamento.

Art. 60 - La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - un revisore dei conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Può partecipare alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale.
3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime

rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle due attestazioni ed ampie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Non possono essere nominati revisori dei conti, oltre ai casi già disciplinati dalla legge, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il 2° grado, coloro che sono legati all'Amministrazione da un rapporto di prestazione d'opera o consulenza retribuita o che lo siano stati nell'anno precedente alla nomina, coloro che hanno lite pendente con l'ente.

Art. 61 - Controllo di Gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultante rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

3. In sede di approvazione del conto consuntivo, la Giunta presenta al Consiglio lo stato degli investimenti in corso.

4. Il servizio di tesoreria e quei servizi del comune che comportino maneggio del denaro pubblico sono disciplinati nel regolamento di contabilità, che dovrà tener conto delle norme in materia rimaste in vigore.

Titolo VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 62 - Statuto.

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 25% dei cittadini aventi diritti al voto, per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 63 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del presente Statuto.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 64 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 65 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 66 - Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto nonché le sue modificazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il Consiglio provvede alla adozione dei regolamenti previsti nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto ad eccezione di quelli previsti dall'art. 59 della legge 142/90 che dovranno essere approvati nei termini dettati dallo stesso articolo. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 23 DICEMBRE 2002

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 52/1

Modifica allo Statuto del Comune di Masate (MI)

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 novembre 2002
con deliberazione n. 57.

AVVISO DI MODIFICHE**Comune di Masate (MI) – Pubblicazione della modifica all'art. 36 dello Statuto del comune**

Il sindaco ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 267/2000 avvisa che è stato modificato l'art. 36 del vigente Statuto comunale approvato con delibere di C.C. n. 29 e 43 del 31 luglio e 29 ottobre 1991 esecutivo con provvedimento del C.R.C. del 12 novembre 1991 – n. 3352.02/17/AG, pubblicato sul B.U.R.L. Serie Straordinaria Inserzioni n. 7/3 del 10 febbraio 1992.

Art. 36 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo *status* dei Consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

1-bis. (nuova formulazione)

Ai sensi dell'art. n. 67 del d.lgs. 267/2000 i Consiglieri, Assessori e Sindaco possono essere nominati componenti dei Consigli di Amministrazioni, Consorzi, Aziende, Istituti, Società di Capitali a partecipazioni minoritarie del comune purché non sussista nei confronti dei suindicati organismi un potere di controllo, vigilanza di coordinamento del personale, o una capacità di incidenza sulle vicende dei suindicati organismi, da parte del Comune di Masate.

2. Per consigliere anziano si considera colui che ha conseguito la maggior cifra individuale di voti e la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dal numero dei voti riportati nella lista cui appartiene aumentata dei voti di preferenza. In caso di parità considerasi anziano il più vecchio d'età.

3. (nuova formulazione)

Le dimissioni dalla carica di consiglieri sono indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte, immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141.